



Ministero dell'Economia e delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, con cui il Governo è stato delegato alla revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, istitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti;

Visto l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le misure per il contrasto sia dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, sia dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di tali apparecchi e congegni;

Visto l'articolo 14-bis, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede, tra l'altro, la facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze di stabilire annualmente, con apposito decreto, la misura forfetaria della base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche dei medesimi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 2003, concernente la determinazione forfetaria della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento;

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione del decreto



1. Per l'anno 2004, le categorie di appartenenza nonché i relativi imponibili forfetari per l'assolvimento dell'imposta sugli intrattenimenti concernente l'utilizzazione di apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, sono quelli determinati dal decreto direttoriale 7 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 2003.

2. Ai fini del presente decreto il soggetto passivo d'imposta è il gestore, cioè colui che esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, dallo stesso posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie ovvero l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui ne sia proprietario.

Articolo 2

Modalità di assolvimento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi meccanici od elettromeccanici è effettuato dal gestore in unica soluzione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2. Le modalità di assolvimento degli oneri tributari, così come le procedure connesse alle comunicazioni relative agli apparecchi di cui all'articolo 1, sono quelle riportate nel predetto decreto direttoriale 7 agosto 2003.

3. Valgono anche per il 2004 le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, ed all'articolo 4 del citato decreto direttoriale 7 agosto 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 22 marzo 2004

II DIRETTORE GENERALE
Giorgio **TINO**